

L'istanza di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio deve essere avanzata nel corso del giudizio

Tribunale di Como, 14 settembre 2017. Est. Donatella Montanari.

Processo civile – Gratuito patrocinio – Istanza di liquidazione del compenso del patrocinante – Successiva alla sentenza – Inaccogliibilità dell'istanza – Sussiste

L'istanza di liquidazione del compenso di gratuito patrocinante pervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza che ha definito il processo, regolando le spese tra le parti è inaccoglibile poiché il disposto dell'art. 83 DPR 115/02 impone al giudice la emissione del decreto di pagamento "contestualmente" alla pronuncia del provvedimento.

La nozione di decadenza nel caso di specie è fuori luogo, attenendo solo alle attività processuali in senso stretto, soggette a determinati termini che si inseriscono nel contraddittorio processuale, e destinate a produrre effetti nei confronti della controparte, mentre la richiesta di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio può considerarsi attività processuale solo "latu sensu", in quanto diretta sì al giudice ma con effetti nei confronti dell'erario, che non è parte in giudizio.

Peraltro, diversamente argomentando, il diritto del patrocinante andrebbe soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, così vanificandosi il potere-dovere del giudice di esaminare le condizioni reddituali del beneficiario e suoi conviventi mediante attività istruttoria prioritariamente da svolgersi nel corso del processo, o comunque tramite verifiche che per ragioni evidenti non sono fattivamente praticabili a distanza di lungo tempo dalla definizione del processo.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
IL GIUDICE DESIGNATO

vista la istanza di liquidazione, datata 12-9-2017, del compenso di gratuito patrocinante, dell'avv. XX, in merito alla posizione di YY, già ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera 27-4-2015 dell'Ordine degli Avvocati di Como;
rilevato che, come emerge dagli atti della causa RG 0000, detta istanza è pervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza n° 0000 che ha definito il processo, regolando le spese tra le parti;
ritenuta quindi inaccoglibile la istanza poiché incompatibile con il disposto dello art. 83 DPR 115/02 siccome novellato con legge 208/2015,

in vigore dal 1-1-2016, che impone al giudice la emissione del decreto di pagamento “contestualmente” alla pronuncia del provvedimento che definisce la fase del giudizio cui si riferisce la richiesta;

ritenuto in particolare non condivisibile la interpretazione) di tale disposto normativo fornita da parte della giurisprudenza di merito (vedasi Trib. Paola 14-10-2016), interpretazione (sostanzialmente abrogante) volta a porre nel nulla il requisito di contestualità previsto dalla legge;

osservato che nel caso di specie, per plurime ragioni, è fuori luogo parlare di decadenza (della parte) dalla richiesta di liquidazione (decadenza che non sarebbe comminata espressamente dalla legge, così legittimandosi la richiesta “tardiva”), attenendo la nozione di decadenza solo alle attività processuali in senso stretto, soggette a determinati termini che si inseriscono nel contraddittorio processuale, e destinate a produrre effetti nei confronti della controparte, mentre la richiesta di liquidazione del compenso di gratuito patrocinio può considerarsi attività processuale solo “latu sensu”, in quanto diretta sì al giudice ma con effetti nei confronti dell’erario, che non è parte in giudizio;

osservato inoltre che a parere di questo giudice la citata novella ha opportunamente ovviato ad una incongruenza, insita nella disciplina di settore, circa la prescrizione del diritto al compenso, posto che, non risultando applicabile in parte qua la prescrizione presuntiva triennale (cfr. Cass. 3647/09, 37539/09), detto diritto, in difetto di altre indicazioni, andrebbe soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, così vanificandosi il potere-dovere del giudice di esaminare le condizioni reddituali del beneficiario e suoi conviventi (monitoraggio cui è tenuto il giudice a pena di responsabilità contabile nei confronti dell’erario), mediante richieste di chiarimenti, indagini di polizia tributaria o altra attività istruttoria prioritariamente da svolgersi nel corso del processo, o comunque tramite verifiche che per ragioni evidenti non sono fattivamente praticabili a distanza di lungo tempo dalla definizione del processo (non a caso per gli accertamenti fiscali della amministrazione finanziaria sono di regola previsti termini più brevi);

osservato inoltre che il requisito della contestualità risulta coerente con la previsione della distrazione delle spese, in sede di dispositivo, a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/02, che è imposta anch’essa al giudice a pena di responsabilità contabile nei confronti dell’erario, e non può essere ordinata successivamente alla pronuncia della sentenza, superandosi così ogni questione circa la corrispondenza degli importi da liquidarsi al patrocinante con quelli oggetto del recupero erariale.

PQM

Rigetta la istanza.
Si comunichi

Como, 14-9-2017.

Il Giudice dott.ssa Donatella Montanari